



DETERMINA DIRIGENZIALE N° 168

PROT. N° 14407 DEL 5 OTTOBRE 2018

OGGETTO: provvedimento di annullamento in autotutela del bando – disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di riscossione tributi tramite MAV bancario, SDD e PagoPA

Il Dirigente di Area Agrario Catastale dott. Agr. Giovanni Giupponi quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in oggetto:

VISTO il bando – disciplinare di selezione per l'affidamento del servizio di riscossione tributi tramite MAV bancario, SDD e PagoPA (CIG 762198442C) prot. n. 13433, spedito alla GUUE in data 17.09.2018;

VISTO l'art. 2 del Capitolato, secondo cui le modalità di riscossione che il Consorzio si riserva di utilizzare possono essere il servizio di incasso a mezzo avvisi di pagamento MAV, la riscossione tramite SDD e quella tramite PagoPA;

DATO ATTO, in particolare, che la modalità di pagamento tramite MAV è stata prevista in quanto idonea a soddisfare le ragioni creditorie del Consorzio di Bonifica in modo completo e puntuale;

DATO ATTO, altresì, che con parere reso in data 29 novembre 2017 l'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue ANBI si pronunciava sulla obbligatorietà o meno della adesione – da parte del Consorzio – al sistema PagoPA, concludendo che il Consorzio *“non è evidentemente obbligato alla partecipazione – iniziale e/o successiva, nella forma del completamento – al sistema PagoPA, previa iscrizione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.). (...) la circostanza dell'avvenuta iscrizione volontaria di alcuni enti consortili di bonifica – e, sembra, anche di codesto Consorzio – all'I.P.A., in veste deformata ed impropria di gestori di pubblici servizi al fine di poter accedere al sistema dei pagamenti informatici, non vale ad inficiare la rigorosa conclusione raggiunta dall'ANBI in punto di diritto, rimanendo comunque impregiudicato l'esercizio della facoltà discrezionale di adesione degli stessi per ragioni di opportunità amministrativa”*.

DATO ATTO, tuttavia, che all'esito di un esame approfondito della problematica da parte del Consorzio di Bonifica, sono emersi possibili profili di inesattezza e carenze nel bando di selezione novellato. Infatti, è altresì vero che il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico qualificato – come risulta dall'Indice P.A. (seppur non vincolante) – come gestore di un servizio pubblico e che altri enti consortili già accreditati presso AgID assumono la qualifica di gestori di pubblici servizi e, come tali, sono assoggettati alla disciplina in materia di pagamenti elettronici. Ai sensi dell'art. 2 e 5 del CAD e della circolare interpretativa n. 1/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, sono sottoposte all'obbligo di adesione al sistema PagoPA, oltre alle amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche i gestori di servizi pubblici e le società non quotate a controllo pubblico.

DATO ATTO, altresì che sul tema, le FAQ dell'AgID (C6) specificamente prevedono che gli enti obbligati ad aderire a PagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente i seguenti metodi di pagamento: *“delega unica F24 (c.d. modello F24) fino alla sua*

integrazione con il Sistema PagoPA; Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema PagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento; per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa" e che "l'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 stabilisce «l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019». Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della PSD2 non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei Pagamenti-SPC e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all'adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) appena indicati";

RILEVATO CHE, in definitiva, il metodo di pagamento tramite MAV, inizialmente scelto per ragioni di convenienza e facilità delle operazioni – nonostante la possibilità di una attivazione graduale dei servizi – potrebbe risultare incongruo a partire dal 1 gennaio 2019;

RILEVATO, altresì, che alla luce delle risultanze di tale approfondito esame, nell'offerta tecnica potrebbero essere presenti vizi inficianti la validità dell'intera procedura di gara, in quanto – come detto – il sistema di pagamento tramite MAV potrebbe rilevarsi inappropriato ed incongruo laddove il Consorzio (malgrado le indicazioni di senso contrario fornite dall'ANBI) venisse ritenuto a tutti gli effetti un gestore di pubblico servizio, cui a partire dal 1 gennaio 2019 dovrà conseguentemente ed obbligatoriamente applicarsi la disciplina in tema di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della intera procedura di gara in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., dovendo il principio della legittimità degli atti (per come sopra evidenziato) necessariamente prevalere sul profilo della opportunità


DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

- 1) Le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato;
- 2) di annullare d'ufficio in autotutela, per i motivi esposti in premessa, il bando – disciplinare di selezione per l'affidamento del servizio di riscossione tributi tramite MAV bancario, SDD e PagoPA, prot. n. 13433 del 13.09.2018 e tutti gli atti ad esso connessi e/o conseguenti provvedendo a tutti gli adempimenti di legge;
- 3) di rendere esecutivo il presente provvedimento a termini di legge.

IL DIRIGENTE DI AREA AGRARIO CATASTALE
Dott. Agr. Giovanni Giupponi





Attestazione di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio www.cbbg.it per otto giorni consecutivi con decorrenza dal - 5 OTT, 2018

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA

Raffaella Carrara